

§ 82. - D.L. 25 novembre 1985 n. 667. Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione (1) (estratto).

(1) Convertito, con modificazioni, nella L. 24 gennaio 1986 n. 7.

Art. 1. Le disposizioni del presente decreto hanno il fine di contribuire alla diminuzione della eutrofizzazione dei laghi e dei mari causata dall'uomo, per garantire la qualità della vita e lo sviluppo delle attività delle popolazioni residenti lungo le coste e i litorali, mediante provvedimenti intesi a contenere lo scarico di fosforo e altre sostanze eutrofizzanti da parte di insediamenti abitativi e di imprese agricole e industriali, e promuovendo la diffusione di impianti di depurazione idonei alla defestatazione.

Art. 2. Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di preparati per lavare aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo in concentrazioni superiori ai limiti sottoelencati:

- 4,50 per cento per i preparati da bucato in macchina lavatrice;
- 4,00 per cento per i preparati da bucato a mano e per comunità;
- 6,00 per i preparati da lavastoviglie;
- 2,00 per i preparati per piatti a mano.

Art. 3. [1] Entro il 15 febbraio 1986 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione di preparati per lavare, di cui all'art. 2, in sostituzione dei composti di fosforo, per esplicare nell'impiego dei preparati stessi azione analoga a quella del fosforo.

[5] A decorrere dal 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare, ad eccezione di quelli per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per cento.

[6] La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati per lavare di cui al comma quinto con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito dal medesimo comma, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma primo dell'art. 2, sono consentite per ulteriori sei mesi.

Art. 4. I prodotti coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo e debbono essere biodegradabili ai sensi della L. 26 aprile 1983 n. 136.

Art. 5. Entro il 31 marzo 1986 il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predisponde:

- a) un piano di monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione e sulla persistenza nell'ambiente, con priorità operativa nelle aree a maggior rischio, delle sostanze autorizzate di cui all'art. 3, comma primo, nonché sull'effetto di esse sulla salute umana, affidando la responsabilità del coordinamento del piano stesso all'Istituto superiore di sanità;
- b) un piano di monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del territorio nazionale, affidando la responsabilità del coordina-

mento del piano stesso all'istituto di ricerca sulle acque de Consiglio nazionale delle ricerche.

1-bis. Le regioni provvedono al censimento dei corpi idrici soggetti al rischio eutrofico e alla individuazione dell'entità dei contributi dei nutrienti (fosforo, azoto e simili) generati dai singoli settori: civile, agricolo, zootecnico, industriale.

Art. 6. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, presenta al Parlamento una relazione entro il 31 ottobre 1987, ed in seguito annualmente, sui risultati complessivi dei programmi di monitoraggio di cui all'art. 5, nonché sui dati derivanti dalla sperimentazione sulla tossicità delle sostanze sostitutive del fosforo e sulla loro disponibilità.

Entro il 31 marzo 1988, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la percentuale massima del 2,50 per cento per i composti di fosforo, espressi come fosforo, nei preparati per lavare di cui all'art. 3, comma cinque, è ridotta fino al limite dell'1 per cento ed è altresì stabilita la relativa disciplina transitoria.

Qualora i risultati dei programmi di monitoraggio e i dati della sperimentazione di cui al comma primo siano tali da evidenziare rischi per la salute pubblica e/o per l'ambiente, il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, può emettere in qualsiasi momento le ordinanze di cui all'art. 32, primo comma, della L. 23 dicembre 1978 n. 833 anche con contenuto e tempi diversi da quanto prescritto dal presente decreto.

Art. 7. Sulla base degli ulteriori risultati dei programmi di monitoraggio di cui all'art. 5 e della disponibilità di nuove sostanze utilizzabili per lavare, il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a determinare con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ulteriori riduzioni della percentuale dei composti di fosforo nei preparati per lavare di cui all'art. 3, comma 5, sino alla eliminazione totale dei composti medesimi.

Art. 12. Allo scopo di ridurre l'aliquota di fertilizzanti fosfatici che pervengono nei laghi e nelle acque marine costiere a seguito del dilagamento dei terreni agrari, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, promuove e coordina, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della L. 16 maggio 1970 n. 281, le indagini necessarie per la introduzione di eventuali nuove tecniche di concimazione capaci di ridurre gli attuali livelli di concimazione fosfatica dei terreni agrari, compatibilmente con le esigenze di fertilità.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui al comma primo, entro un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta una relazione al Parlamento contenente proposte di innovazione nel settore specifico.

2-bis. Le regioni provvedono ad una revisione dei loro piani di risanamento in funzione del presente decreto; in particolare a tal fine le regioni adeguano la disciplina relativa agli scarichi zootecnici ed alle modalità del loro smaltimento sul suolo al fine di limitare gli apporti di nutrienti nelle acque superficiali.

Art. 14. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma secondo, e nell'art. 3, comma quinto, del presente decreto sono punite, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da

lire 5.000.000 a lire 50.000.000.

[3] Sono puniti con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 ove il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, e nell'art. 3, comma 6, del presente decreto.

[4] La condanna per taluna delle violazioni previste nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza e la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione prevista dall'art. 144 della L. 24 novembre 1981, n. 689.